

Roma, 19 febbraio 2021

Circolare n. 63/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ammortizzatori sociali – Nel fornire una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nella *legge di Bilancio 2021* (legge n. 178/2020), l'INPS ha precisato che ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge (cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO, assegno ordinario/FIS e cassa integrazione guadagni in deroga/CIGD) possono accedere i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 – Circolare INPS n. 28 del 17.2.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro - L'INPS ha precisato che ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 14 DL n. 104/2020 e art. 1, comma 311 L. n. 178/2020), non è necessaria la sottoscrizione dello stesso accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ma è sufficiente la sottoscrizione di una sola delle predette organizzazioni, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore. Si rammenta al riguardo che tale fattispecie rientra tra i casi di esclusione dal divieto di licenziamento (previsto fino al 31 marzo 2021) e, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgvo n. 22/2015, dà diritto all'accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI – Messaggio INPS n. 689 del 17.2.2021.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [39/2021](#) e [8/2021](#)
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 17/02/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 28

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l'anno 2021. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021. In particolare, si illustrano le novità apportate all'impianto regolatorio in materia di misure a sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

INDICE

Premessa

- 1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva*
- 2. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center*
- 3. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria*
- 4. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica*
- 5. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)*
- 6. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"*
 - 6.1 Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"*
 - 6.2 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020*
 - 6.3 Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020*
 - 6.4 Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020*
- 7. Aspetti contributivi*
- 8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni*
- 9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)*
 - 9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
 - 9.2 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015*
- 10. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)*
- 11. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)*
- 12. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)*
- 13. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)*
- 14. Modalità di pagamento della prestazione*
- 15. Risorse finanziarie*
- 16. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio*
- 17. Istruzioni contabili*

Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata pubblica la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (di seguito, anche legge di bilancio 2021).

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude varie misure a contenuto lavoristico tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso del 2021.

Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 relative alla materia in oggetto e, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le novità introdotte dalla citata legge relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché si forniscono istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva

L'articolo 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga - per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento di CIGS, da ultimo prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ne deriva che l'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

La proroga prevista dalla legge di bilancio 2021 opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma prevede il monitoraggio della spesa. A tal fine, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze e all'Istituto.

Si ricorda che l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dell'Istituto ai lavoratori.

2. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*

L'articolo 1, comma 280, della legge n. 178/2020 prevede, anche per l'anno 2021, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che la misura è costituita da un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.

3. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Con il comma 284 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 viene prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 - dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72.

Si ricorda che l'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall'articolo 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall'Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

4. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il successivo comma 285 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede la proroga - nel biennio

2021-2022 – della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all'articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda, che l'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L'intervento di proroga opera nel limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

5. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

L'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020 estende le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della medesima legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

In aggiunta, dunque, alle prestazioni integrative già previste dal regolamento del Fondo, la novella legislativa introduce una nuova prestazione destinata ad integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane.

Analogamente a tutte le altre prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche quella in argomento, in quanto accessoria, è subordinata alla sussistenza della prestazione principale di riferimento che integra e della quale segue le sorti e il regime normativo ordinario.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, sono subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo.

Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note con successivo messaggio. Nel caso in cui, alla data di pubblicazione del predetto messaggio, il suddetto termine risultasse già scaduto, le istanze potranno essere presentate, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio medesimo.

6. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

Con i commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio 2021 interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Si evidenzia che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un'importante novità riguardo all'articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale "COVID-19" - devono essere collocate:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

L'ultimo periodo del citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 DL 137" e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal decreto-legge n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di "gennaio 2021").

Si osserva inoltre che, con l'impianto normativo declinato dalla legge di bilancio 2021, il legislatore conferma l'indirizzo già assunto con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per cui l'utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) - da collocare nell'arco temporale sopra descritto - è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al frutto.

6.1. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 1, comma 300, della legge di bilancio

2021, consente l'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane), a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

6.2. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L'articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA (cfr. il successivo paragrafo 11), previsti dalla legge di bilancio 2021, trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Al riguardo, è stato considerato che, in taluni ambiti - e, in particolar modo, nel settore agricolo - le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - **in tutti i settori di attività** - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6.3. Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, si precisa che per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'esempio di cui al precedente paragrafo 6) – da collocare all'interno dell'arco temporale descritto al precedente paragrafo 6 - tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "COVID - 19 L. 178/20".

Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

6.4. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

L'impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 non modifica il precedente assetto; conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall'Istituto nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020).

7. Aspetti contributivi

Il comma 300 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 dispone che: *"I datori lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. [...]"*.

Pertanto, in forza del rinvio operato dalla legge di bilancio ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 18/2020, anche ai "nuovi" periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in quanto espressamente esclusi dall'articolo 19, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 18/2020.

Si precisa altresì che, tenuto conto che i periodi di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsti dai citati articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo 8.

Si osserva inoltre che, diversamente da quanto stabilito dai precedenti decreti-legge n. 104/2020 e n. 137/2020, l'impianto normativo contenuto nella legge di bilancio 2021 non prevede l'obbligo del versamento di alcun contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti previsti dalla medesima legge.

Infine, si ricorda che, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (cfr. la circolare n. 70/2007) si ricorda, da ultimo, che l'obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche

durante i periodi di integrazione salariale.

8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID - 19 L 178/2020-sospensione Cigs".

L'Istituto provvederà ad autorizzare le domande di cassa integrazione ordinaria di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai relativi decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si evidenzia che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali

avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

9.1. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data del 1° gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 12 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

9.2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall'Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 12 settimane di trattamenti previsti fino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

A parziale modifica di quanto previsto nella circolare n. 47/2020, con riferimento ai settori per

cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015 (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti COVID-19, in via provvisoria e su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande relative alle citate prestazioni dovranno continuare ad essere inoltrate ed autorizzate dall'organo preesistente.

Conseguentemente, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dal Fondo di Bolzano-Alto Adige, con la causale "COVID -19 L. 178/20"; diversamente, i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 10.

Riguardo alla determinazione del requisito occupazionale (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione) che consente l'accesso all'assegno ordinario per causali connesse all'emergenza da COVID-19, si richiama quanto già precisato al precedente paragrafo 9 per i Fondi che prevedono tale requisito.

10. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'Istituto ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea, altresì, che le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest'ultimo caso, si ricorda che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale "COVID - 19 L. 178/20", al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa. Si ricorda che, come indicato nel messaggio citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi (ad esempio, CIGS) tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (lavoratori a domicilio, apprendisti, giornalisti, cfr. la circolare n. 86/2020).

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, FIS), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

11. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020 ha regolamentato il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con il comma 304 dell'articolo 1.

In particolare, la norma prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA L. 178/20".

Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulta superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già precisato, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO" sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. la circolare n. 84/2020, par. 7).

Ai fini dell'accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell'azienda alla data del 4 gennaio 2021.

Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 6.2.

Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in merito alla modalità di pagamento della prestazione, nonché quelle relative all'incompatibilità con la prestazione di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole di cui al paragrafo 7.6 della predetta circolare. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

L'ultimo periodo del citato comma 304 precisa, infine, che i periodi di integrazione salariale autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, nonché quelli autorizzati in forza delle previsioni contenute nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

12. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (cfr. il citato messaggio n. 406/2021).

L'ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del citato comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Si rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione

emanato dall'amministrazione competente.

13. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'articolo 1, comma 302, della legge n. 178/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

14. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l'articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già illustrati al precedente paragrafo 13, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Infine, si ribadisce che per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il

pagamento diretto, mentre, in forza di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

15. Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto disposto dal comma 312 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, dalla medesima legge disciplinati, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 3.926,5 milioni di euro, così ripartito:

- 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 282 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CIGO e ASO sia con riferimento alla nuova platea dell'assegno ordinario del FIS (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari (tetto aziendale) posti dai rispettivi decreti interministeriali per i datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

Si evidenzia che sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all'esaurimento stesso.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Si fa presente da ultimo che, ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall'Istituto - il comma 303 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 900 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi in ordine all'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

16. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 21/2020.

- **Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica**

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con il messaggio n. 1825/2018.

- **Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("**L038**" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "**L001**" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017.

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dalla legge n. 178/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.

- **Cassa integrazione ordinaria**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAlt, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "**L078**", avente il significato di "Conguaglio CIGO legge n. 178/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i

termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da gennaio 2021 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> **"AOR"** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno).

L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento **"AOR"**.

Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

A tal fine, le aziende autorizzate all'assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale "L007", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020".

In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020, dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale "L021" di nuova istituzione avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015".

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

- **Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L079", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell' articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "**COR**" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "**T**" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

- **Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate**

Per tutti gli eventi di CIGD di cui alla legge n. 178/2020, gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G811", avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -legge n. 178/2020", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAItCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAItImp>, presente allo stesso percorso.

Il contributo addizionale non è dovuto.

17. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili, in relazione alla nuova disposizione normativa introdotta dall'articolo 1, comma 278, della legge n. 178/2020 che proroga il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività delle imprese disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, si confermano i conti già esistenti GAU30219 - competenza anni precedenti e GAU30289 – competenza anno in corso, i quali saranno adeguati nella denominazione.

Per quanto riguarda la proroga delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148 del 2015, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 280, della legge n. 178/2020, le rilevazioni contabili avverranno al conto già in uso GAU30199, che sarà opportunamente ridenominato.

L'articolo 1, comma 284, della legge n. 178/2020 proroga il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 72/2018. Per le connesse registrazioni contabili si utilizzerà il conto esistente GAU30287, opportunamente ridenominato.

Per rilevare contabilmente la proroga della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all'articolo

22-bis del D.lgs n. 148/2015, prevista dal comma 285 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, si confermano i conti già esistenti GAU30215 (anni precedenti) e GAU30285 (anno in corso) per il pagamento diretto ai lavoratori e i conti GAU30216 (anni precedenti) e GAU30286 (anno in corso) per i pagamenti anticipati dai datori di lavoro tramite conguaglio, che saranno ridenominati.

L'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020 ha previsto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero settore aeroportuale, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale n. 95269/2016 si applichino anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 della medesima legge di bilancio 2021. Per le rilevazioni contabili si conferma l'utilizzo del conto GVR30125 per i pagamenti anticipati dai datori di lavoro tramite conguaglio, che sarà opportunamente ridenominato.

Gli oneri relativi alle prestazioni legate all'emergenza da COVID-19, a carico dello Stato, disciplinate dall'articolo 1, commi da 299 a 305, della legge di bilancio 2021, saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Prestazioni a conguaglio Uniemens

Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAU30305 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID-19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

da abbinare al codice elemento "L078", avente il significato di "Conguaglio CIGO legge n. 178/2020"

GAU30306 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30401 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30402 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30403 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30404 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai

lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30405 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioi dei porti italiani (FOR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30406 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30407– per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30408– per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30409 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30410- per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30411 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i conti sopra elencati sono da abbinare al codice elemento "L007", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020";

agli stessi conti verranno contabilizzate le prestazioni ANF da conguagliare, mediante l'apposizione in Uniemens del codice causale di nuova istituzione "**L021**" avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015";

GAU30308 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 da abbinare al codice elemento "L079", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020";

GAU30309 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 da abbinare al codice elemento "G811", avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -legge n. 178/2020".

Prestazioni a pagamento diretto

Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura "Pagamenti accentrati". A tale scopo, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30345 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30346 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30421 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30422 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30423- per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30424 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30425 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaiolari dei porti italiani (FOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30426 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30427 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30428 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30429 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30430 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30431 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30348 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpite dall'emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30349 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30379 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU30378 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale operai agricoli CISOA (causale «CISOA L. 178/20») e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 304 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Relativamente alla richiesta di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10160, che sarà adeguato nella denominazione.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):

GAU32345 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale (CIGO) dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32346 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32321 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32322 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32323 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32324 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32325 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaiolari dei porti italiani (FOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32326 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32327 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32328 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32329 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32330 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario

(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32331 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32348 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione trattamenti di integrazione salariale ordinaria a favore dei lavoratori dipendenti da aziende colpite dall'emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32349 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID-19- art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32379 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU32378 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione ai trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (CISOA), corrisposti ai lavoratori dipendenti da aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 304 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178,

in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d'iscrizione dei lavoratori.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità della Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio esistente "3219".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero rentroitate, si istituiscono i seguenti conti:

GAU24345 - per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24346 - per rilevare il recupero e/o il rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24421 - per rilevare il recupero e/o il rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24422 - per rilevare il recupero e/o il rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF

corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24423 - per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24424 – per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24425– per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaoli dei porti italiani (FOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24426 - per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24427 – per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24428 – per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24429 - per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24430 - per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24431 - per rilevare il recupero e/o il rientro degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24348 - per rilevare il recupero e/o il rientro dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24349 - per rilevare il recupero e/o il rientro dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24379 - per rilevare il recupero e/o il rientro dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU24378 - per rilevare il recupero e/o il rientro dei trattamenti di integrazione salariale operai agricoli CISOA (causale «CISOA L. 178/20») e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti da aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 1, comma 304 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio già esistente "1171".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1171", sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

- Allegato omissis

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 17-02-2021

Messaggio n. 689

OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpi e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all'articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Tale previsione è contenuta altresì nell'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.

Sono stati evidenziati dubbi interpretativi da parte delle Strutture territoriali circa l'espressione utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l'accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle *"organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"*.

In particolare, è emerso che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI laddove l'accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla tematica si fa presente che – ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell'accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore. Quest'ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi